

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 16 novembre 2011

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187.

Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. (11G0231) Pag. 1

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 20 luglio 2011, n. 188.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre. (11G0232). Pag. 2

DECRETO 20 luglio 2011, n. 189.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Cinque Terre». (11G0233) Pag. 11

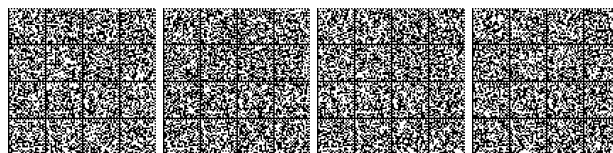
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione (11A14962) Pag. 21

Camera dei deputati

Convocazione (11A14964) Pag. 21



DECRETI PRESIDENZIALI**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011.**

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (11A14806) Pag. 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 21 ottobre 2011.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2009. (11A14576) Pag. 23

Ministero della giustizia

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bentivenga Domizia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A14650) Pag. 23

Ministero della salute

DECRETO 20 settembre 2011.

Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti ed affini. (11A14451) Pag. 25

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anne Margot Nordgard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. (11A14185) Pag. 26

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Daniel Neunhäuserer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. (11A14186) Pag. 26

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Ivanova Dechovska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra. (11A14187) Pag. 27

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Evelin Hainz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna. (11A14188) Pag. 28

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Antoci Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A14518) Pag. 28

DECRETO 28 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Chungakkaran Deepthi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (11A14517) Pag. 29

DECRETO 28 ottobre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto 16 febbraio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (11A14577) Pag. 30

DECRETO 28 ottobre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto 16 febbraio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (11A14578) Pag. 32

DECRETO 28 ottobre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbuconazolo ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto 16 febbraio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. (11A14579) Pag. 33



**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 28 ottobre 2011.

Determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2011. (IIA14702) Pag. 35

DECRETO 2 novembre 2011.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Vibo Valentia. (IIA14703) ... Pag. 38

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 24 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Iliev Ivo Velchev, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico nell'attività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica, elettrauto e gommista. (IIA14515) Pag. 38

DECRETO 24 ottobre 2011.

Autorizzazione all'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Le istituzioni», «Made in Italy» e «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia». (IIA14853) Pag. 39

DECRETO 25 ottobre 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo ordinario della serie tematica «Made in Italy» dedicato alla Fratelli Carli, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60. (IIA14852) Pag. 40

DECRETO 10 novembre 2011.

Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (IIA14851) Pag. 41

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza. (IIA14516) Pag. 44

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (Legge 289/2002, articolo 80, comma 21). Relazione semestrale al 31 dicembre 2010 sullo stato di avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio. (Deliberazione n. 76/2011). (IIA14878) Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diclofenac Ratiopharm» con conseguente modifica stampati. (IIA14719) Pag. 48

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lexotan» con conseguente modifica stampati. (IIA14720) Pag. 48

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bacticef» con conseguente modifica stampati. (IIA14721) Pag. 49

Corte suprema di cassazione

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (IIA14918) Pag. 49

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Comunicato relativo al decreto 8 novembre 2011, recante: «Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2011.». (IIA14877) Pag. 49



**Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare**

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto relativo alla realizzazione di un banchinamento asservito ad un cantiere di rimessaggio in località Cala Saccaia - Porto di Olbia, presentato dalla Società Nausika S.r.l.. (IIA14837). Pag. 49

Ministero della salute

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Facitox» (IIA14450). Pag. 49

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Seresto 1,25 g + 0,56 g e Seresto 4,50 g + 2,03 g. (IIA14879). Pag. 50

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Ossi 200», «Colistina 12%», «Spiracap», «Istin 12», «Ossitetraciclina 10% Crippsar», «Tylo 200», «Tilosina 20% Crippsar Italia Srl». (IIA14880). Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folligon». (IIA14881). Pag. 51

Regione Toscana

Approvazione dell'ordinanza n. 28 del 7 ottobre 2011 (IIA14838). Pag. 51

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 235

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Hexal» (IIA14524)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alendronato Ratiopharm» (IIA14525)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valaciclovir Sandoz» (IIA14526)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zatimar» (IIA14527)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Immunoprin» (IIA14528)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lansoprazolo Sandoz» (IIA14529)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sertralina Sandoz» (IIA14530)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fentanil Zenitiva» (IIA14531)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pamidronato Teva» (IIA14532)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pantoprazolo Actavis» (IIA14533)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Relostat» (IIA14534)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ranidil» (IIA14535)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Berenert» (IIA14536)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zindacilin» (IIA14537)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Polioboostrix» (IIA14538)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Boostrix» (IIA14539)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Rosiced» (IIA14540)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Antalfebal» (IIA14541)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Simvastatina Teva» (IIA14542)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epirubicina AHCL» (IIA14543)



Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oxaliplatino AHCL» (11A14544)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Oxaliplatino AHCL» (11A14545)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Solara-ze» (11A14546)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gem-bin» (11A14547)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Eloine» (11A14548)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Beriate P» (11A14549)

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Sevikar» (11A14550)

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Efrac-
cea» (11A14551)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Avo-
dart» (11A14552)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Poliinfan-
rix» (11A14553)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Iopamigi-
ta» (11A14554)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Xeo-
min» (11A14555)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Terbinafina
Mylan Generics» (11A14556)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Menjuga-
te» (11A14557)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pedia-
cel» (11A14558)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Penta-
vac» (11A14559)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pedia-
cel» (11A14560)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Safe-
dex» (11A14561)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Levofloxacin
Sigillata» (11A14562)**

**Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Faxi-
ne» (11A14563)**





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 31 ottobre 2011, n. 187.

Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

Art. 2.

1. L'articolo 9-bis del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: PALMA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 2984):

Presentato dall'on. Vietti il 25 novembre 2009.

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 gennaio 2010 con il parere della Commissione I.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 6 ottobre; 25 novembre; 16, 21 dicembre 2010; 23 febbraio; 8 giugno; 15, 20 e 22 settembre 2011.

Esaminato in aula il 26 settembre 2011 ed approvato il 29 settembre 2011.

Senato della Repubblica: (atto n. 2936):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 3 ottobre 2011 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 5, 13 e 19 ottobre 2011.

Esaminato in aula il 18 ottobre 2011 ed approvato il 26 ottobre 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

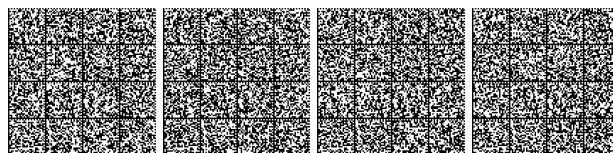
Note all'art. 1:

Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 25 luglio 2005, n. 150), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2006, n. 99, S.O., come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 (*Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa*) — 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'art. 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente,



il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

7. ».

Si riporta il testo vigente dell'art. 550 del codice di procedura penale:

«Art. 550 (*Casi di citazione diretta a giudizio*) — 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 415-bis. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'art. 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

- a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336 del codice penale;
- b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del codice penale;
- c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343, secondo comma, del codice penale;
- d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, del codice penale;
- e) rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- f) furto aggravato a norma dell'art. 625 del codice penale;
- g) ricettazione prevista dall'art. 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.».

11G0231

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 luglio 2011, n. 188.

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

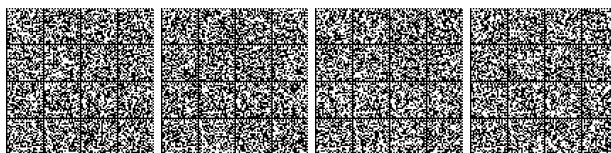
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f), che abroga l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e l'articolo 4, comma 1, che istituisce la Segreteria Tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, la quale accorpa la Segreteria tecnica per le aree marine protette;

Visto l'articolo 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1998 con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1999 con il quale si è provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1999 recante il testo coordinato dei citati decreti ministeriali 12 dicembre 1997 e 22 luglio 1999;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 2003 con il quale si è provveduto a modificare il citato decreto 6 settembre 1999 per l'aggiornamento dell'area marina protetta;

Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 17 luglio 2003 istitutivo dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», avanzata in data 8 novembre 2004 dal Comune di Cabras, in qualità di Ente gestore, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto 6 settembre 1999;

Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;

Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espressi dal Comune di

Cabras con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29 aprile 2008, dalla Provincia di Oristano, nella seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza Unificata, e dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella medesima seduta del 13 novembre 2008 della Conferenza Unificata;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visti i pareri favorevoli sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», espressi nella seduta del 13 novembre 2008 dalla Conferenza Unificata;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 408/2009 espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 febbraio 2009;

Vista la nota del 31 marzo 2009 prot. UL/2009/7673 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»;

Decreta:

Art. 1.

È adottato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Visto, il Guardasigilli: PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 308



ALLEGATO
di cui all'art. 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITÀ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE
DELL'AREA MARINA PROTETTA «PENISOLA
DEL SINIS - ISOLA DI MAL DI VENTRE» (ex
articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

f) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 metri a 24 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

g) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

h) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;

i) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

j) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

k) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definita ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

l) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

m) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

n) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

o) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

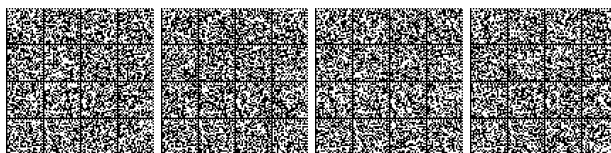
p) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

q) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

r) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definita all'articolo 136 del codice della navigazione;

s) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

t) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;



u) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 4.

Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare nord-occidentale dell'Isola di Mal di Ventre, a partire dalla punta a ovest di Cala Maestra, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E1	39° 59' 64 N	008° 18'. 35 E (in costa)
E	39° 59' 88 N	008° 18'. 35 E
F	39° 59' 88 N	008° 17'. 19 E
G	39° 59' 25 N	008° 17'. 19 E
G1	39° 59' 25 N	008° 18'. 07 E (in costa)

b) il tratto di mare tutt'intorno lo scoglio del Catalano, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
H	39° 53'. 46 N	008° 16'. 50 E
J	39° 52'. 92 N	008° 15'. 80 E
K	39° 52' 39 N	008° 16'. 50 E
L	39° 52' 92 N	008° 17'. 20 E

3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare antistante Torre del Sevo, comprendendo le Isole di Is Caogheddas e Punta Maimoni, per una distanza di circa 1.000 metri dalla costa, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
M1	39° 55' 19 N	008° 23'. 92 E (in costa)
M	39° 55' 19 N	008° 23'. 23 E
N	39° 53' 90 N	008° 23'. 23 E
N1	39° 53' 90 N	008° 24'. 14 E (in costa)

b) Il tratto di mare nord e sud-occidentale dell'isola di Mal di Ventre, tutt'intorno la zona A di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ricompreso tra la congiungente l'estrema punta nord dell'Isola e lo scoglio del Faro Vecchio e il meridiano passante per l'estrema punta a sud di Cala dei Pastori, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
P1	39° 59' 78 N	008° 18'. 80 E (in costa)
P	40° 00' 22 N	008° 19'. 10 E
Q	40° 00' 22 N	008° 16'. 75 E
R	39° 58' 00 N	008° 16'. 75 E
S	39° 58' 00 N	008° 18'. 09 E
S1	39° 58' 98 N	008° 18'. 09 E (in costa)

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.

5. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 5.

Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:



Zona A di riserva integrale	a) le attività di soccorso e sorveglianza; b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore;
Zona B di riserva generale	a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel Comune di Cabras alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; e) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante; f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; h) l'accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle visite guidate e alle attività dei centri d'immersione, autorizzate dal soggetto gestore; j) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; k) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; l) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Oristano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; m) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel Comune di Cabras; n) il whale-watching e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 3.



Zona C di riserva parziale	a) le attività consentite in zona A e in zona B; b) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; c) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; d) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; e) la pesca sportiva con lenza e canna, riservata ai residenti nel Comune di Cabras; f) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti nel Comune di Cabras; g) l'impiego di fuochi d'artificio, esclusivamente in occasione di feste tradizionali, previa autorizzazione del soggetto gestore.
---	---

2. Ai fini del presente regolamento e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
- b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE;
- c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.

3. Per le attività di whale-watching e, in generale, in presenza di mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attività di whale-watching e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

- a) non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
- b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri s.l.m.;
- c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
- d) non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
- e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;

f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;

g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;

h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;

i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;

j) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;

k) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;

l) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;

m) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Art. 6.

Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.



2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.

4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'ente gestore propone un nuovo regolamento, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.

5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'ente gestore prevede misure di premialità ambientale e può stabilire un numero massimo di autorizzazioni per le predette attività, rilasciate prioritariamente ai cittadini residenti e alle imprese ed associazioni aventi sede nel comune di Cabras, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area e dal personale del Corpo Forestale della Regione Autonoma della Sardegna, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, è immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.

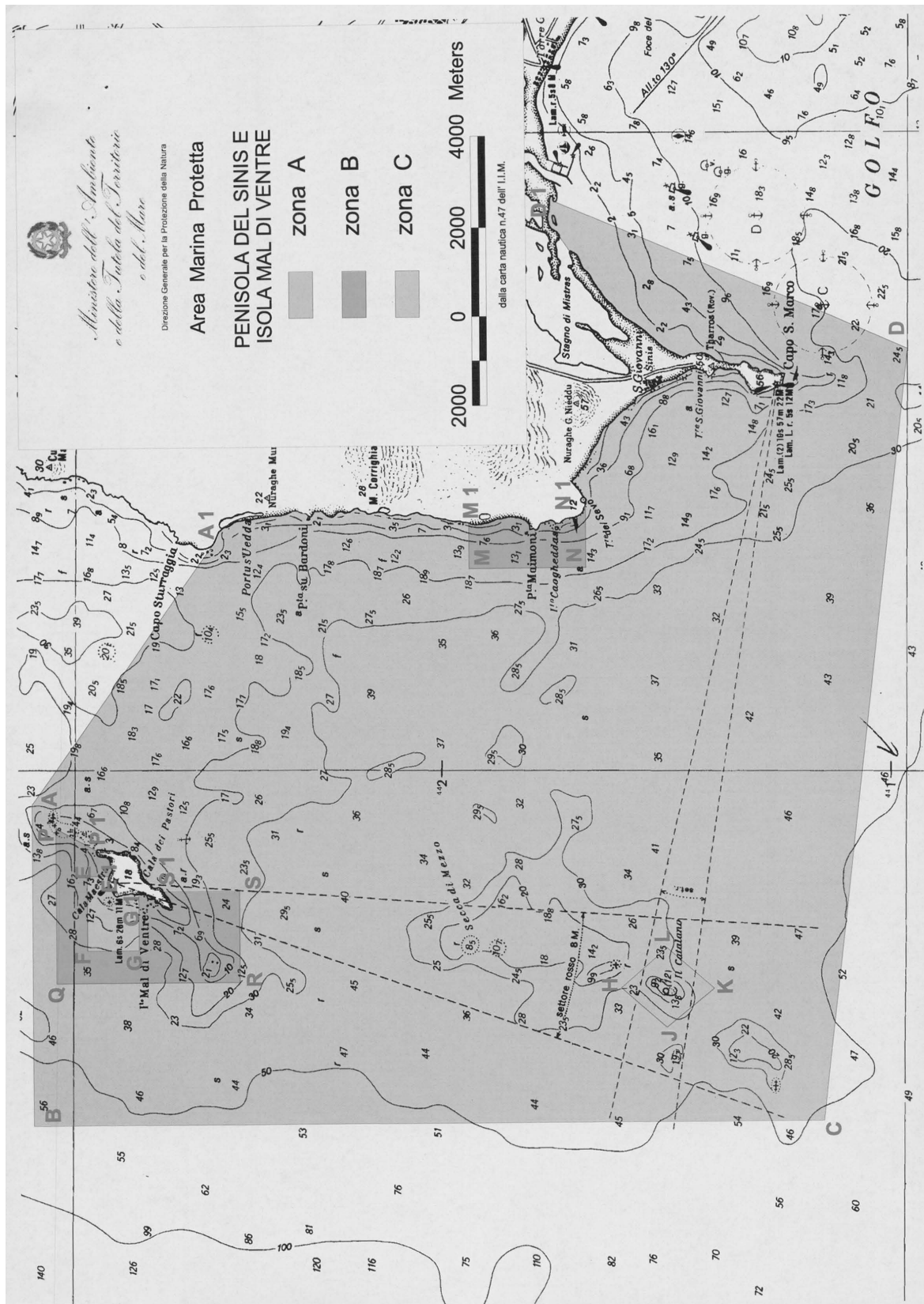
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 9.

Pubblicità

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.





NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.:

«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

— Il testo dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), abrogato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2001, n. 79:

«8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"».

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

— Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. L 409.

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2007, n. 158, S.O.:

«Art. 14 (*Abrogazioni*). — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: (omissis).

f) l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«339. La commissione di riserva di cui all'art. 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 5, della citata legge n. 394 del 1991:

«3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.».

«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.».

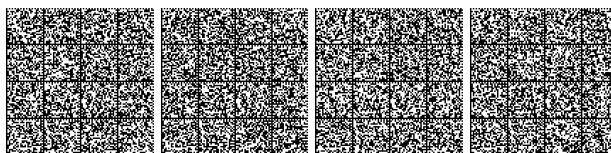
— Si riporta il testo dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

11G0232



DECRETO 20 luglio 2011, n. 189.**Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Cinque Terre».****IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al

funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre;

Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualità di ente gestore, ai sensi dell'articolo 8 del suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale del 8 ottobre 2004, di aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre»;

Vista l'ulteriore proposta di aggiornamento della zona A di Punta Mesco, avanzata in data 8 giugno 2007 dall'Ente parco nazionale delle Cinque Terre in qualità di ente gestore dell'area marina protetta, e la relazione tecnico-scientifica che motiva tale richiesta;

Vista l'istruttoria svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e riportata nella relazione del 10 luglio 2007, sulla proposta di modifica della zona A di Punta Mesco avanzata dall'ente gestore, con la quale si ravvisa la necessità di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta «Cinque Terre»;

Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti della Corte dei Conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito Regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge;

Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere con l'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di un apposito schema di decreto e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le Amministrazioni territoriali interessate;

Visti i pareri favorevoli sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta Cinque Terre, espressi:

dal Comune di Riomaggiore con deliberazione del Consiglio n. 3 del 31 marzo 2008;

dal Comune di Levanto con deliberazione del Consiglio n. 14 del 29 febbraio 2008;



dal Comune di Monterosso al mare con deliberazione del Consiglio n. 13 del 31 marzo 2008;

dal Comune di Vernazza con deliberazione del Consiglio n. 9 del 31 marzo 2008;

dalla Provincia della Spezia con nota n. 69188 del 10 dicembre 2008;

dalla Regione Liguria con deliberazione della Giunta n. 658 del 13 giugno 2008;

Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espresso dal Consiglio Direttivo dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre con delibera n. 155 del 13 novembre 2007, con la quale, su richiesta degli enti locali, si è espresso parere negativo sulla modifica della zonazione della Zona A di Punta Mesco;

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre e l'indirizzo degli enti locali interessati di non modificare la zonazione della zona A di Punta Mesco;

Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;

Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto di aggiornamento e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Cinque Terre», espressi nella seduta del 25 marzo 2009 rispettivamente con rep. n. 19/CU e rep. n. 11/CU dalla Conferenza Unificata;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre»;

Visto il parere n. 3458/2009 emesso dal Consiglio di Stato - Sezione normativa per gli atti consultivi - nell'adunanza del 16 settembre 2009;

Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Cinque Terre»;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Cinque Terre».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Visto, Il Guardasigilli: PALMA

Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2011

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 14, foglio n. 309

ALLEGATO
di cui all'art. 1

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELLE DIVERSE ZONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «CINQUE TERRE» (ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Cinque Terre», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attività consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;



e) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

f) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

g) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

h) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialità nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;

i) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

l) «natante», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

m) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

p) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

q) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale individuati dal soggetto gestore compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;

s) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;

t) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;

u) «visite guidate», le attività professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;

v) «avvistamento cetacei», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;

z) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità, delimitazione dell'area marina protetta e attività non consentite

1. Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta «Cinque Terre» e le attività non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Art. 4.

Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare prospiciente la costa di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E1	44° 08'. 65 N	009° 37'. 42 E (in costa)
E	44° 08'. 46 N	009° 37'. 24 E
F	44° 08'. 05 N	009° 37'. 58 E
G	44° 07'. 88 N	009° 38'. 29 E
H	44° 08'. 16 N	009° 38'. 55 E
H1	44° 08'. 25 N	009° 38'. 34 E (in costa)



b) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Monte Negro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
T1	44° 05'. 62 N	009° 44'. 32 E (in costa)
T	44° 05'. 53 N	009° 44'. 17 E
U	44° 05'. 34 N	009° 44'. 48 E
U1	44° 05'. 53 N	009° 44'. 45 E (in costa)

3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:

a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Me-
sco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
L1	44° 08'. 98 N	009° 37'. 10 E (in costa)
L	44° 08'. 79 N	009° 36'. 86 E
M	44° 07'. 81 N	009° 37'. 67 E
N	44° 07'. 81 N	009° 38'. 32 E
P	44° 08'. 51 N	009° 38'. 94 E
P1	44° 08'. 68 N	009° 38'. 58 E (in costa)

b) il tratto di mare circostante la zona A di Capo Montenegro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
Q1	44° 05'. 79 N	009° 44'. 38 E (in costa)
Q	44° 05'. 79 N	009° 44'. 07 E
R	44° 05'. 47 N	009° 43'. 67 E
S	44° 05'. 04 N	009° 44'. 31 E
S1	44° 05'. 52 N	009° 44'. 94 E (in costa)

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'articolo 4 del decreto istitutivo e riportato nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento.

5. Le coordinate geografiche indicate nel presente regolamento sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

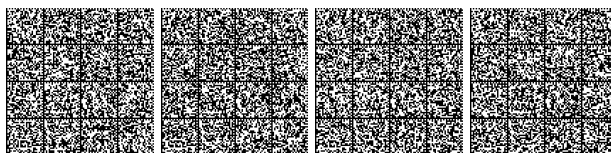
Art. 5.

Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Cinque Terre» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:

Zona A di riserva integrale

- a) le attività di soccorso e sorveglianza;
- b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;
- c) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore;
- d) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore in base ad un regime di turnazione e contingentamento definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti condotti a remi, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti;
- e) le visite guidate subacquee, autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con un numero di visitatori per ogni guida/istruttore non superiore a 4, ai centri d'immersione aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- f) la navigazione autorizzata dal soggetto gestore, ai natanti a remi, a pedali, a vela o con propulsore elettrico, a velocità non superiore a 5 nodi;



Zona B di riserva generale	a) le attività consentite in zona A; b) la balneazione; c) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; d) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; e) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa; f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; h) l'accesso alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento; i) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle visite guidate e alle attività dei centri d'immersione, autorizzate dal soggetto gestore; l) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; m) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; n) nella zona B circostante la Punta Mesco, come individuata all'articolo 4, comma 3, lettera a), l'esercizio della piccola pesca artigianale, e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa; o) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta.
---	--



Zona C di riserva parziale	a) le attività consentite in zona A e in zona B; b) l'accesso, autorizzato dal soggetto gestore, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2; c) l'accesso e la navigazione ai mezzi di linea autorizzati dal soggetto gestore – a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa; – a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa; – a velocità non superiore a 15 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 600 metri e i 1.000 metri di distanza dalla costa; – a velocità non superiore a 20 nodi, oltre i 1.000 metri di distanza dalla costa; d) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; e) l'avvistamento cetacei e l'accesso in presenza di mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al successivo comma 3; f) la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzata dal soggetto gestore, per i residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta; g) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta; h) l'esercizio della piccola pesca artigianale, e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa.
--	--



2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:

- a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
- b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
- c) navi da diporto in linea con gli annessi IV e VI della MARPOL 73/78.

3. Per le attività di avvistamento cetacei e in presenza di mammiferi marini, è individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attività di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:

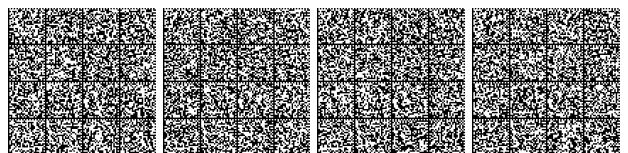
- a) non è consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
- b) nella fascia di osservazione non è consentita la balneazione e può essere presente una sola unità navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
- c) non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
- d) non è consentito rimanere più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
- e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
- f) non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
- g) non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
- h) non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
- i) non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
- l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
- m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
- n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di tre unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
- o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.

Art. 6.

Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attività consentite, su proposta del soggetto gestore, previo parere della Commissione di Riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.



3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attività di cui all'articolo 5 per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.

4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, il soggetto gestore propone un nuovo regolamento, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.

5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dal soggetto gestore prevede misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale del soggetto gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

Art. 8.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.

4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, è immediatamente trasmesso al soggetto gestore, che irroga la relativa sanzione.

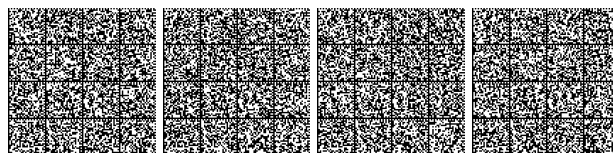
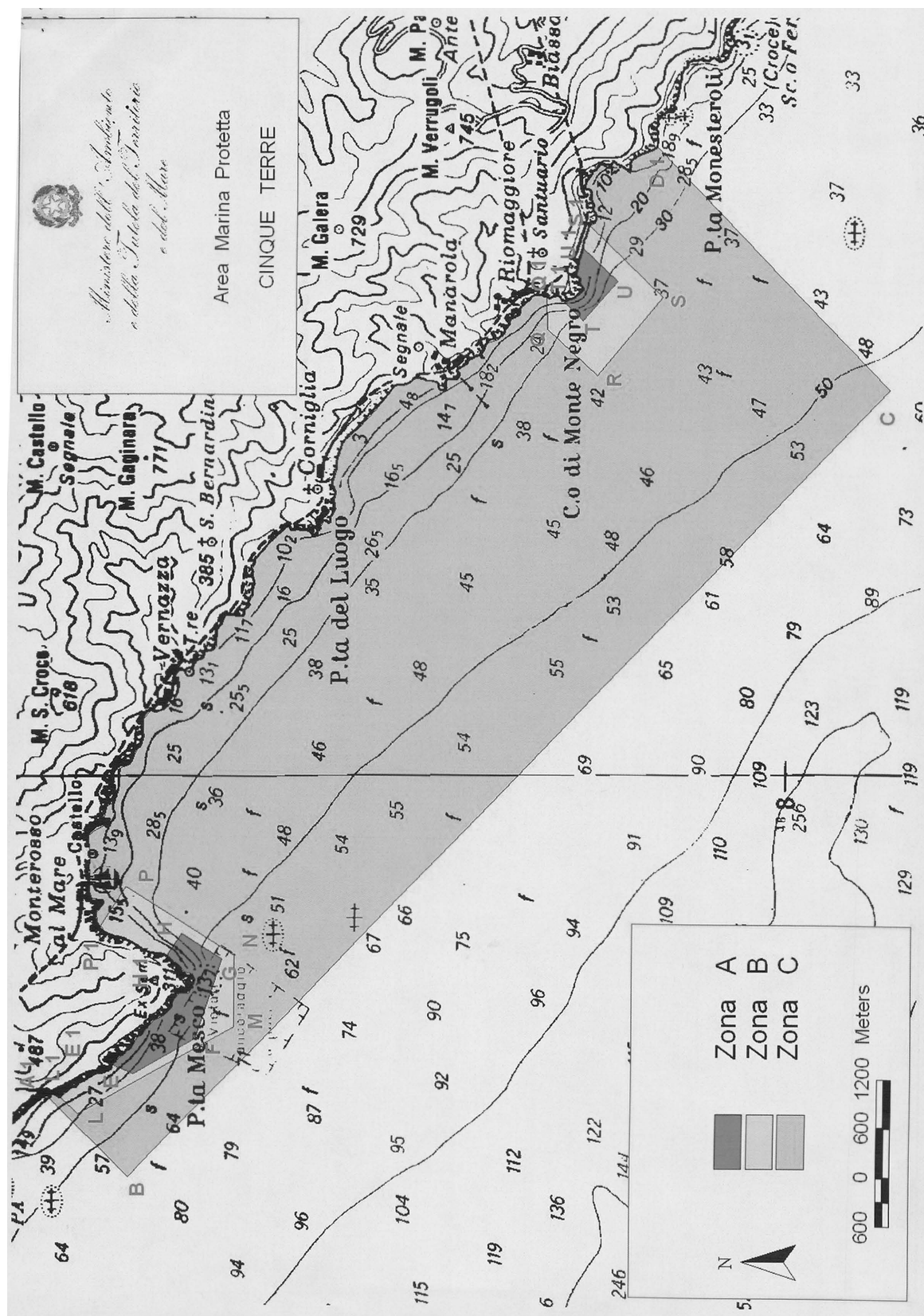
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

Art. 9.

Pubblicità

1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima assicura e mantiene l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.





NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1983, n. 16, S.O.

— La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1991, n. 292, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.:

«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».

— Il testo dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), abrogato dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2001, n. 79:

«8. All'art. 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"».

— Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, S.O.

— Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea n. L 409 del 30 dicembre 2006.

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2007, n. 158, S.O.:

«Art. 4 (*Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile*). — 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonché fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999 (Istituzione del Parco nazionale delle Cinque Terre), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1999, n. 295:

«8. All'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre dalla data di insediamento del consiglio direttivo viene affidata la gestione dell'area naturale marina protetta "Cinque Terre" ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale di istituzione di tale area marina protetta».

— Si riporta il testo dell'art. 19, commi 3 e 5, della citata legge n. 394 del 1991:

«3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi».

«5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinanti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario».

— Si riporta il testo dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

11G0233



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 637^a seduta pubblica giovedì 17 novembre 2011, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

alle ore 13

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri

11A14962

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 550^a seduta pubblica per giovedì 17 novembre 2011, alle ore 13,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Consegna da parte del Governo del testo delle dichiarazioni programmatiche.

11A14964

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 luglio 2011.

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, inserito dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modificazioni al predetto decreto legislativo n. 82 del 2005, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on. Renato Brunetta, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;

Rilevata la necessità di stabilire le modalità di attuazione della disposizione del citato articolo 5-bis, comma 1, ai sensi della quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonché la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fissandone i relativi termini;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa;



Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.

Art. 2.

1. Le amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 giugno 2013.

2. Ferme restando le procedure informatizzate già attive alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma 1, le comunicazioni di cui all'articolo 1 possono essere effettuate tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, di seguito Codice dell'amministrazione digitale.

3. Al fine di quanto previsto dal comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale.

4. A ogni scadenza di cui al comma 3, è pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque non superiore a sessanta giorni.

5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4 e quelli delle procedure già informatizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto. DigitPa può in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e gli atti necessari alle verifiche di cui al presente comma.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 4.

1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni di cui al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445 e dagli articoli 40-bis, 41 e 57 del Codice dell'amministrazione digitale.

2. I casi in cui le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica devono essere sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto di cui all'articolo 65, comma 1-bis), del Codice dell'amministrazione digitale.

3. L'obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale e delle disposizioni attuative di cui al presente decreto, si applica anche alla documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.

Art. 5.

1. L'inosservanza di quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter), del Codice dell'amministrazione digitale, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

*p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione*
BRUNETTA

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
ROMANI

*Il Ministro
per la semplificazione normativa*
CALDEROLI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 19, foglio n. 308*

11A14806



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 2011.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2009.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2009 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 100.348.484,00 a fronte di 120.177 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 1.125.736,00 a fronte di 12.487 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2009, nella seguente misura:

euro 835,00 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 90,15 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2011

*Il Ragioniere Generale
dello Stato
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
CANZIO

*Il direttore generale per le politiche
previdenziali e assicurative
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali*
GAMBACCIANI

11A14576

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bentivenga Domizia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Bentivenga Domizia, nata il 17.3.1959 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la sig.ra Bentivenga Domizia è in possesso del titolo accademico, ottenuto in Italia, Laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università degli studi di Macerata il 6.7.2005; Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 10.3.2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 7.6.2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante l'iscrizione come «no ejerciente» presso il «Ilustre Colegio d'Abogados de Madrid» come attestato in data 6.4.2011; Considerato pertanto che la richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorità competente spagnola;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art.2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dalla richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16.9.2011

Decreta:

Alla sig.ra Bentivenga Domizia, nata il 17.3.1959 a Roma, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

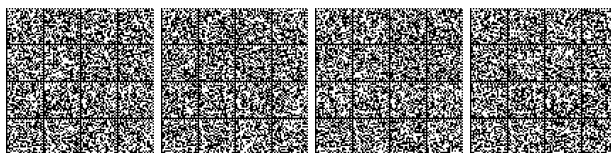
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14650



MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2011.

Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti ed affini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (*Gazzetta ufficiale* - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998, (*Gazzetta ufficiale* - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative alle specializzazioni affini;

Rilevato che la «Chirurgia della mano» è un'attività chirurgica codificata solo dal servizio, non essendo una disciplina riconosciuta e didatticamente correlata ad una specifica scuola di specializzazione, anche a seguito del decreto ministeriale 1° agosto 2005 e successive modificazioni, concernente il «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria»;

Considerato che nei Centri di rilievo nazionale che operano nel campo della chirurgia della mano risulta un organico rappresentato da specialisti in Ortopedia ed in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva;

Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;

Ritenuto, altresì, di provvedere alla integrazione delle tabelle relative alle specializzazioni affini;

Acquisito al riguardo, il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 luglio 2011, ai fini della tutela di coloro i quali operano nell'ambito della chirurgia della mano e per lo sviluppo di carriera, è riconosciuta alla specializzazione in «Chirurgia Plastica e Ricostruttiva» l'affinità alla specializzazione in «Ortopedia», limitatamente all'accesso alle unità operative di «Chirurgia della Mano».

Art. 2.

1. La tabella B, relativa alle specializzazioni equipollenti, di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, è modificata come indicato nell'allegato 1.

2. La tabella relativa alle specializzazioni in discipline affini, di cui al decreto del Ministro della Sanità 31 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, è integrata come nell'allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO 1

Ai servizi di cui alla tabella A del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti servizi:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

5) Chirurgia plastica e ricostruttiva

Servizi equipollenti: chirurgia della mano

Area della medicina diagnostica e dei servizi

10) Neurofisiopatologia

Servizi equipollenti: neurologia

ALLEGATO 2

Alle tabelle delle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti specializzazioni:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

2) Chirurgia generale

Discipline affini: chirurgia pediatrica

11) Ortopedia

Discipline affini: chirurgia plastica e ricostruttiva*

*Affinità valida limitatamente all'accesso alle unità operative di Chirurgia della Mano

11A14451



DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anne Margot Nordgard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 14 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anne Margot Nordgard nata a Oslo (Norvegia) il giorno 10 novembre 1965, di cittadinanza norvegese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Candidata odontologiae» rilasciato in data 19 giugno 1992 dalla Universitetet i Oslo - Norvegia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Candidata odontologiae» rilasciato dalla Universitetet i Oslo - Norvegia - in data 19 giugno 1992 alla sig.ra Anne Margot Nordgard, nata a Oslo (Norvegia) il giorno 10 novembre 1965, di cittadinanza norvegese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Anne Margot Nordgard è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14185

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, al sig. Daniel Neunhäuserer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

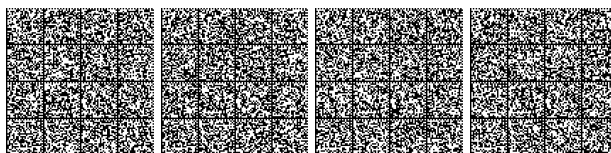
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 23 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Daniel Neunhäuserer nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 11 settembre 1984, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato in data 12 giugno 2009 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;



Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Doctor medicinae universae» rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - in data 12 giugno 2009 al sig. Daniel Neunhäuserer, nato a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 11 settembre 1984, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

Il sig. Daniel Neunhäuserer è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14186

DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Elena Ivanova Dechovska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 15 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Elena Ivanova Dechovska nata a Svishtov (Bulgaria) il giorno 4 gennaio 1987, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Мaгистър лекар по дeнтaлнa мeдицинa» rilasciato in data 30 giugno 2011 con il n. 21114 dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Мaгистър лекар по дeнтaлнa мeдицинa» rilasciato dalla Università di medicina di Sofia - Bulgaria - in data 30 giugno 2011 con il n. 21114 alla sig.ra Elena Ivanova Dechovska, nata a Svishtov (Bulgaria) il giorno 4 gennaio 1987, di cittadinanza bulgara, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Elena Ivanova Dechovska è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14187



DECRETO 19 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Evelin Hainz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 2 settembre 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Evelin Hainz nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 23 giugno 1977, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato in data 1° luglio 2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Fachärztin für Innere Medizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - in data 1° luglio 2011 alla sig.ra Evelin Hainz, nata a Brunico (Bolzano) (Italia) il giorno 23 giugno 1977, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2.

La sig.ra Evelin Hainz già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14188

DECRETO 27 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Antoci Cecilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

Visto il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora Antoci Cecilia nata a Sabaoani (Romania) il giorno 5 aprile 1961, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;



Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto la nota prot. n. DGRUPS-0058949-P in data 12 novembre 2009, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 5 semestri, pari a 2250 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, nursing generale e specialistica, pediatria, geriatria, medicina d'urgenza, igiene, legislazione sanitaria, organizzazione professionale e deontologia, ricerca infermieristica;

Vista la nota in data 20 luglio 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la prova attitudinale;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 20 ottobre 2011, da cui si evince che la signora Antoci Cecilia è risultata idonea;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 1992 dalla signora Antoci Cecilia, nata a Sabaoani (Romania) il giorno 5 aprile 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2.

La signora Antoci Cecilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

DECRETO 28 ottobre 2011.

Riconoscimento alla sig.ra Chungakkaran Deepthi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E DELLE RISORSE UMANE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Chungakkaran Deepthi ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Deepthi C.;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la «Kannur University» di Kannur (India) dalla sig.ra Chungakkaran Deepthi nata a Morazha-Kerala (India) il giorno 5 aprile 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Chungakkaran Deepthi è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A14517

DECRETO 28 ottobre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto 16 febbraio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

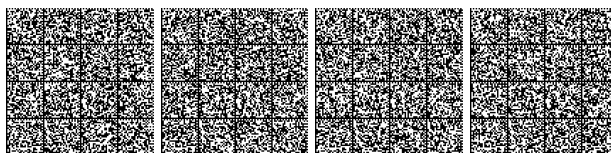
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2010/91/UE della Commissione del 10 dicembre 2010 relativa all'iscrizione della sostanza attiva metosulam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;



Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metosulam la presentazione al Ministero della salute entro il 30 aprile 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto l'art. 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam non aventi i requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 novembre 2011;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva metosulam ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2011;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Sono revocati a decorrere dall'1 novembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metosulam riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto 16 febbraio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 giugno 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

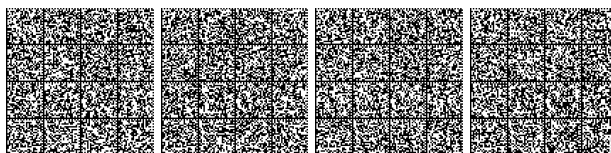
Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **metosulam**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 novembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2010/91/UE della Commissione del 10 dicembre 2010:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	008889	SOUND	19/06/1996	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
2.	008890	ECLIPSE 100	19/06/1996	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
3.	010380	DIPLOME	08/03/2000	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.



DECRETO 28 ottobre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto 16 febbraio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2010/90/UE della Commissione del 7 dicembre 2010 relativa all'iscrizione della sostanza attiva piridaben nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti piridaben la presentazione al Ministero della salute entro il 30 aprile 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto l'art. 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben non aventi i requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 novembre 2011;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva piridaben ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2011;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Sono revocati a decorrere dall'1 novembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridaben riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2011.



La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto 16 febbraio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 giugno 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e

gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **piridaben**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 novembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2010/90/UE della Commissione del 07 dicembre 2010:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	014438	NEXTER PRO	27/10/2008	NISSAN CHEMICAL EUROPE S.A.R.L.
2.	014331	VOUCHER 200	27/08/2008	ROCCA FRUTTA S.R.L.
3.	012473	CHEYENNE	27/09/2007	ROCCA FRUTTA S.R.L.

11A14578

DECRETO 28 ottobre 2011.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbuconazolo ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 del decreto 16 febbraio 2011 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del



10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2010/87/UE della Commissione del 10 dicembre 2010 relativa all'iscrizione della sostanza attiva fenbuconazolo nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; e alla modifica della decisione 2008/934/CE, come aggiornata dalla decisione 2010/455/UE, con conseguente cancellazione della medesima sostanza dall'allegato alla decisione 2008/934/CE;

Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2011, che stabilisce per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenbuconazolo la presentazione al Ministero della salute entro il 30 aprile 2011, in alternativa:

a) di un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) dell'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopracitato decreto;

Visto l'art. 3, comma 3 del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2011, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbuconazolo non aventi i requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dall'1 novembre 2011;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 2011 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fenbuconazolo ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 16 febbraio 2011;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Sono revocati a decorrere dall'1 novembre 2011 i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenbuconazolo riportati nell'allegato al presente decreto, conformemente a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 16 febbraio 2011.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto 16 febbraio 2011, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati riportati nell'allegato al presente decreto è consentita per 8 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 30 giugno 2012. L'utilizzo di detti prodotti è invece consentito per 12 mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 ottobre 2012.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari riportati nell'allegato del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

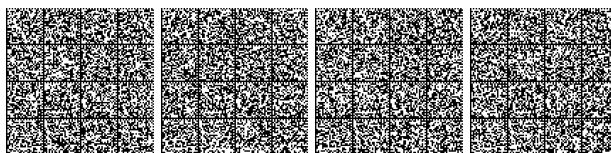
Roma, 28 ottobre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **fenbuconazolo**, la cui autorizzazione è revocata a decorrere dall'1 novembre 2011 ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 2011 di recepimento della direttiva 2010/91/UE della Commissione del 10 dicembre 2010:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012802	BLASTER	19/08/2008	CHEMIA S.P.A.



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 28 ottobre 2011.

Determinazione del costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2011.

**IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto l'art. 81, comma 3-*bis* del citato decreto legislativo - inserito dall'art. 4 della legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, il quale stabilisce che «l'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto, in particolare, l'art. 86, comma 3-*bis* del suddetto decreto legislativo, così come modificato dall'art. 8 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m., concernente «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto l'art. 1, comma 266 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2010, concernente la determinazione del costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti da imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale a valere dai mesi di gennaio e luglio 2010;

Considerata la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, distintamente per operai e impiegati, a valere dal mese di gennaio 2011, per previsione contrattuale;

Esaminati i verbali di accordo del 15 dicembre 2009, relativi al rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini, sottoscritti tra ASSOSISTEMA e FEMCA-CISL, FILCTEM -CGIL e UILTA-UIL e tra ASSOSISTEMA e UGL CHIMICI-TESSILI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio orario del lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale, a valere dal mese di gennaio 2011 è determinato, distintamente per operai e impiegati, nelle allegate tabelle.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) oneri scaturenti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);

c) oneri derivanti da specifici adempimenti connessi all'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

Il Ministro: SACCONI



ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. IV

**COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DEL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI
 TESSILI E MEDICI AFFINI (CCNL 15.12.2009)**

NAZIONALE

OPERAI

GENNAIO 2011

	Area professionale operativa			Area professionale qualificata		
	Base	Centrato	Consolidato	Base	Centrato	Consolidato
A-Elementi retributivi annui						
Retribuzione tabellare	14.277,24	16.067,64	16.840,20	17.120,52	17.797,92	19.039,68
Incentivo di modulo	48,84	280,44	300,00	301,44	331,68	385,32
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	161,04	167,28	173,52	173,52	192,00	198,24
UNA TANTUM (1.1.2010-30.6.2012)	42,28	48,62	52,00	53,27	57,50	66,80
TOTALE "A"	14.529,40	16.563,98	17.365,72	17.648,75	18.379,10	19.690,04
B-Oneri aggiuntivi						
Festività cadenti sabato e domenica (n.3)	164,63	187,67	196,75	199,95	208,20	222,99
Tredicesima mensilità	1.207,26	1.376,28	1.442,81	1.466,29	1.526,80	1.635,27
TOTALE "B"	1.371,89	1.563,95	1.639,56	1.666,24	1.735,00	1.858,26
C-Oneri previd. e assist.						
Inps (31,13%)	4.950,07	5.643,22	5.916,34	6.012,76	6.261,52	6.707,98
Inail (3,1%)	492,94	561,97	589,16	598,76	623,54	668,00
EBN-art.4ccnl (0,1%)	15,90	18,13	19,01	19,31	20,11	21,55
TOTALE "C"	5.458,91	6.223,32	6.524,51	6.630,83	6.905,17	7.397,53
Trattamento fine rapporto	1.174,74	1.339,21	1.403,95	1.426,79	1.485,67	1.591,22
Rivalutazione T.F.R. (2,935935%)	137,96	157,27	164,88	167,56	174,47	186,87
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 35%)	55,16	62,94	65,99	67,07	69,80	74,79
Fondo sanitario grandi rischi	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40
COSTO MEDIO ANNUO	22.820,45	26.003,07	27.257,00	27.699,65	28.841,61	30.891,10
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	1.210,78	1.380,33	1.447,14	1.470,73	1.531,59	1.640,84
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	7,00	7,98	8,36	8,50	8,85	9,48
COSTO MEDIO ORARIO	14,19	16,17	16,95	17,23	17,94	19,21
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,54	0,62	0,65	0,66	0,68	0,73
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20
TOTALE INCIDENZE	0,69	0,79	0,83	0,84	0,87	0,93
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	14,88	16,96	17,78	18,07	18,81	20,14
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (2)	15,04	17,14	17,97	18,26	19,02	20,37
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)(3)	15,07	17,18	18,00	18,30	19,05	20,40
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1)	14,59	16,64	17,45	17,74	18,48	19,80
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1)	14,45	16,50	17,31	17,60	18,34	19,66
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2)	14,67	16,76	17,56	17,85	18,60	19,94
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2)	14,51	16,58	17,40	17,69	18,42	19,76
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2) (3)	14,69	16,77	17,59	17,88	18,63	19,95
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2) (3)	14,51	16,59	17,41	17,70	18,44	19,77

ORARIO DI LAVORO

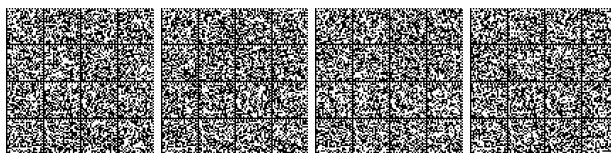
Ore annue teoriche (40x52,2)	2.088
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (9 giorni)	72
festività sopresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternità (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	480
Ore mediamente lavorate	1608

NOTA: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) è di 200,00 euro per lavoratore.

(1) Ai sensi dell'art. 1 comma 266 della legge 296/2006 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 1 comma 277 della legge 266/2005, nelle regioni che hanno sfiorato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

(3) Ai sensi dell'art. 2 comma 86 della legge 191/2009 secondo le procedure di cui all'art.1 comma 174 della legge 311/2004, dall'anno di imposta 2010, la maggiorazione dell'aliquota IRAP è aumentata di un ulteriore 0,15%.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. IV

COSTO MEDIO ORARIO LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DEL SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI
TESSILI E MEDICI AFFINI (CCNL 15.12.2009)

NAZIONALE

IMPIEGATI

GENNAIO 2011

	Area professionale qualificata			Area professionale tecnico e gestionale			Area prof.le Direttiva e Gestionale
	Base	Centrato	Consolidato	Base	Centrato	Consolidato	Centrato
A-Elementi retributivi annui							
Retrribuzione tabellare	17.120,52	17.797,92	19.039,68	19.781,52	21.732,72	24.545,52	24.545,52
Incentivo di modulo	301,44	331,68	385,32	392,64	473,16	607,32	607,32
Aumenti periodici di anzianità (2 scatti)	173,52	192,00	198,24	198,24	235,44	285,12	285,12
Indennità di funzione							991,56
UNA TANTUM (1.1.2010-30.6.2012)	53,27	57,50	66,80	68,06	82,02	105,27	105,27
TOTALE "A"	17.648,75	18.379,10	19.690,04	20.440,46	22.523,34	25.543,23	26.534,79
B-Oneri aggiuntivi							
Festività cadenti sabato e domenica (n.3)	199,95	208,20	222,99	231,50	255,02	289,07	300,34
Tredicesima mensilità	1.466,29	1.526,80	1.635,27	1.697,70	1.870,11	2.119,83	2.202,46
TOTALE "B"	1.666,24	1.735,00	1.858,26	1.929,20	2.125,13	2.408,90	2.502,80
C-Oneri previd. e assist.							
Inps (28,91%)	5.583,96	5.814,99	6.229,61	6.467,07	7.125,87	8.080,96	8.394,77
Inail (0,404%)	78,03	81,26	87,06	90,37	99,58	112,93	117,31
EBN-art.4ccnl (0,1%)	19,31	20,11	21,55	22,37	24,65	27,95	29,04
TOTALE "C"	5.681,30	5.916,36	6.338,22	6.579,81	7.250,10	8.221,84	8.541,12
Trattamento fine rapporto	1.426,79	1.485,67	1.591,22	1.651,97	1.819,74	2.062,73	2.143,13
Rivalutazione T.F.R.(2,935935%)	167,56	174,47	186,87	194,00	213,71	242,24	251,68
Fondo di Previdenza complementare (adesione al 35%)	67,07	69,80	74,79	77,67	85,49	96,84	96,84
Fondo sanitario grandi rischi	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40
TOTALE COSTO ANNUO	26.750,12	27.852,80	29.831,79	30.965,52	34.109,90	38.668,18	40.162,75
RETRIBUZIONE MENSILE (A:12)	1.470,73	1.531,59	1.640,84	1.703,37	1.876,94	2.128,60	2.211,23
RETRIBUZIONE ORARIA (A:12:173)	8,50	8,85	9,48	9,85	10,85	12,30	12,78
COSTO MEDIO ORARIO	16,64	17,32	18,55	19,26	21,21	24,05	24,98
INCIDENZA IRAP (3,9%)	0,65	0,67	0,72	0,75	0,82	0,94	0,97
INCIDENZA IRES (27,5% IRAP)	0,18	0,18	0,20	0,21	0,23	0,26	0,27
TOTALE INCIDENZE	0,83	0,85	0,92	0,96	1,05	1,20	1,24
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.)	17,47	18,17	19,47	20,22	22,26	25,25	26,22
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (2)	17,66	18,38	19,68	20,45	22,51	25,53	26,51
TOTALE COSTO MEDIO ORARIO (lavoratori a t.d.) (3)	17,69	18,42	19,72	20,47	22,55	25,57	26,56
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1)	17,15	17,86	19,14	19,87	21,90	24,85	25,82
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1)	17,01	17,72	19,00	19,73	21,76	24,71	25,67
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2)	17,26	17,98	19,28	20,01	22,06	25,04	26,01
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2)	17,10	17,80	19,10	19,85	21,89	24,87	25,83
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende centro-nord) (1) (2) (3)	17,29	18,01	19,29	20,04	22,09	25,07	26,05
TOTALE COSTO M. ORARIO (aziende sud e isole) (1) (2) (3)	17,11	17,82	19,11	19,86	21,91	24,89	25,86

(*) Lavoratori in forza al 31-12-2009

ORARIO DI LAVORO

Ore annue teoriche (40x52,2)	2.088
Ore mediamente non lavorate così suddivise:	
ferie (20 giorni)	160
festività (9 giorni)	72
festività sopresse (4 giorni)	32
riduzione orario contrattuale	56
assemblee, permessi sindacali (0,5%)	10
diritto allo studio (0,45%)	9
malattia, infort., maternità (6%)	125
Formazione D.Lg.vo 626/94 (2 giorni)	16
Totale ore non lavorate	480
Ore mediamente lavorate	1608

NOTA: Il costo annuo minimo aziendale della sicurezza (D.P.I., visite mediche, ecc.) è di 100,00 euro per lavoratore.

(1) Ai sensi dell'art. 1 comma 266 della legge 296/2006 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art.1, c.277, L. 266/2005, nelle regioni che hanno sfiorato il tetto della spesa sanitaria, l'aliquota IRAP è aumentata dello 0,92%.

(3) Ai sensi dell'art. 2 comma 86 della legge 191/2009 secondo le procedure di cui all'art.1 comma 174 della legge 311/2004, dall'anno di imposta 2010, la maggiorazione dell'aliquota IRAP è aumentata di un ulteriore 0,15%.



DECRETO 2 novembre 2011.

**Sostituzione di un componente del Comitato provinciale
INPS di Vibo Valentia.**

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI VIBO VALENTIA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il D.D. n. 18 del 15 dicembre 2008, inerente la
ricostituzione del Comitato provinciale e le speciali com-
missioni presso la sede INPS di Vibo Valentia;

Visto che il sig. Nicola Maria Cavallaro veniva nomi-
nato membro del Comitato provinciale INPS quale rap-
presentante della C.I.S.A.L. di Vibo Valentia;

Vista la comunicazione del 25 ottobre 2011 pervenuta
in data 27 ottobre 2011 con la quale la CISAL di Vibo
Valentia ha designato il dr. Antonino Giovanni Emanuele
Vecchio - nato a Catanzaro il 30 gennaio 1973 - a sostitu-
ire, quale componente del predetto Organo Collegiale, il
sig. Nicola Maria Cavallaro;

Ritenuta la necessità di dover procedere a tale
sostituzione;

Decreta:

Il dr. Antonino Giovanni Emanuele Vecchio è nomi-
nato componente in seno al Comitato provinciale INPS
di Vibo Valentia, in rappresentanza dei lavoratori dipen-
denti, designato dalla Confederazione Italiana Sindacati
Autonomi Lavoratori (C.I.S.A.L.) di Vibo Valentia, in
sostituzione del sig. Nicola Maria Cavallaro.

La sede provinciale INPS è incaricata dell'esecuzione
del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato
sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica
italiana, nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali e nel sito istituzionale della Dire-
zione Territoriale del Lavoro di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 2 novembre 2011

Il direttore territoriale: TORCHIA

11A14703

**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**

DECRETO 24 ottobre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Iliev Ivo Velchev, delle qualifiche
professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della pro-
fessione di responsabile tecnico nell'attività di autoripara-
zione, settori meccanica-motoristica, elettrauto e gommista.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate di-
rettive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Iliev Ivo Velchev, cittadino
bulgaro, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra
indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo
triennale denominato «Diploma za sredno obrazovanie»
(Qualifica professionale di «Montatore macchine setto-
re metallurgia, macchine utensili») conseguito nel 1985
presso l'Istituto Tecnico «M. Belovejdov», con sede a
Sofia (Bulgaria) per l'assunzione in Italia della qualifica
di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'at-
tività di autoriparazione, settori meccanica-motoristica,
elettrauto e gommista di cui all'art. 1, comma 3, lettere
a), c) e d) della legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di
cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007,
nella riunione del 27 settembre 2011, che ha ritenuto il
titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente
all'esperienza professionale documentata di quarantotto
mesi in Italia presso ditta abilitata con mansioni di mec-
canico V livello, quale titolo idoneo ed attinente all'eser-
cizio dell'attività di autoriparatore;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Iliev Ivo Velchev, cittadino bulgaro, nato a
Sofia (Bulgaria) il 19 aprile 1967, è riconosciuto il tito-
lo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperien-
za professionale documentata, quale titolo valido per lo
svolgimento in Italia, dell'attività di autoriparazione set-
tori meccanica-motoristica, elettrauto e gommista, di cui
all'art. 1, comma 3, lettere a), c) e d) della legge 5 febbra-
io 1992, n. 122.



2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 24 ottobre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A14515

DECRETO 24 ottobre 2011.

Autorizzazione all'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Le istituzioni», «Made in Italy» e «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

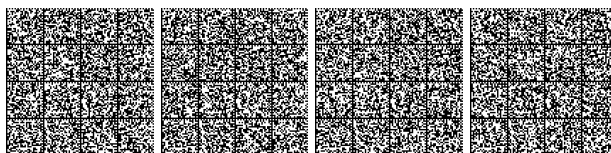
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche «Il Santo Natale» e «Il turismo»;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il folclore italiano»;



Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Lo sport italiano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2010, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia»;

Visto il parere formulato dalla Consulta per l'emissione delle carte valori postali e la filatelia nella riunione del 26 luglio 2011;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, altri francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Le istituzioni»; «Made in Italy» e «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia»;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche «Il Santo Natale», «Il turismo», «Il patrimonio artistico e culturale italiano», «Il folclore italiano», «Lo sport italiano», «Le istituzioni»; «Made in Italy» e «Parchi, giardini ed orti botanici d'Italia».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2011

*Il direttore generale per la regolamentazione
del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
PROSPERI

11A14853

DECRETO 25 ottobre 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di un francobollo ordinario della serie tematica «Made in Italy» dedicato alla Fratelli Carli, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI

DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Made in Italy»;

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010) con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, un francobollo dedicato alla Fratelli Carli, nel centenario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 22 settembre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 48206 del 14 ottobre 2011;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2011, un francobollo ordinario serie tematica «Made in Italy» dedicato alla Fratelli Carli, nel centenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; formato tracciatura mm 54 × 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: due milioni e ottocentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 16,80».

La vignetta raffigura, in grafica stilizzata, elementi figurativi legati all'azienda Fratelli Carli: sullo sfondo, il mare e una collina con coltivazione di olivi, a sinistra una damigiana e in primo piano un camion d'epoca con la scritta «Fratelli Carli». Completano il francobollo le leggende «MADE IN ITALY» e «100 ANNI», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2011

*Il direttore generale per la regolamentazione
del settore postale
del Dipartimento per le Comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico*
FIORENTINO

*Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
PROSPERI

11A14852

DECRETO 10 novembre 2011.

Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO PER LA
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Visto l'art. 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;



Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 concernente la «Disciplina dell'imposta di bollo»;

Visto l'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 concernente «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Sentito il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;

Acquisito il parere facoltativo della Conferenza Unificata in data 27 ottobre 2011;

Decretano:

Art. 1.

Modulistica

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 e in attesa della completa attuazione del comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito «decreto»), in mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive (da ora «SUAP») e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza.

2. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto interessato può comunque presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2.

Sistema dei pagamenti

1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali.

2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalità telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di pagamento telematico.

3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione.

Art. 3.

Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP.

2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.



Art. 4.

Potere di rappresentanza

1. Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, per i procedimenti ai sensi dell'art. 2 del decreto, possono ricorrere al potere di rappresentanza di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

Modalità di rilascio ed effetti della ricevuta

1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, l'attività o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività con le modalità di cui al comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresì i termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le modalità di rilascio della ricevuta di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 8 e dell'art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresì i termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente comma, nonché quelli di cui all'art. 5, comma 7 del decreto.

Art. 6.

Attività svolte in delega

1. Nei casi di delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del decreto, le attività svolte dalle stesse e dai Comuni sono individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione quadro di cui al richiamato articolo e pubblicato sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 7.

Attività del commissario ad acta

1. Al fine di superare eventuali difficoltà che impediscono la completa operatività del SUAP di cui all'art. 38, comma 3-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto del 2008, n. 133, provvede un commissario *ad acta* nominato ai sensi del medesimo articolo.

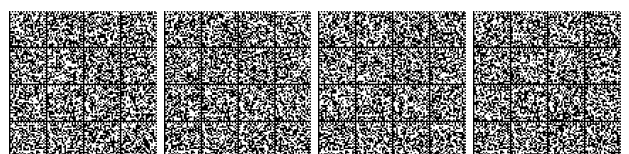
2. Nelle more della nomina del commissario di cui al comma 1 e dell'adozione da parte dello stesso degli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento dei SUAP, nonché nel caso in cui il commissario *ad acta* rilevi l'assenza nel territorio di competenza di una infrastruttura di base che consenta l'implementazione di un adeguato sistema di telecomunicazioni e fonia, l'interessato può presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8.

Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi

1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.



3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.

4. Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2011

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
ROMANI

*Il Ministro
per la semplificazione normativa*
CALDEROLI

11A14851

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

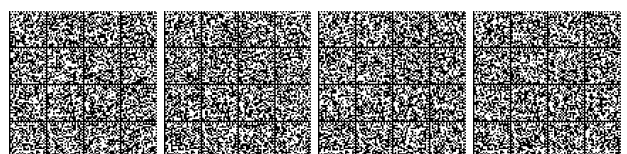
Visto l'art. 6 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Viste la nota n. 4017 dell'11 ottobre 2011 dell'Ufficio provinciale di Piacenza, con la quale è stata comunicato un malfunzionamento del sistema informatico e dei servizi catastali nella giornata del 10 ottobre 2011 dovuto ad interruzione dell'alimentazione elettrica dalle ore 11 al termine della giornata;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'ufficio;

Visto il benestare n. 09 (prot. 708) del 12 ottobre 2011 dell'Ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 10 ottobre 2011 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza;



Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali nel giorno 10 ottobre 2011 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza a causa di un'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 21 ottobre 2011

Il direttore regionale: BELFIORE

11A14516

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (Legge 289/2002, articolo 80, comma 21). Relazione semestrale al 31 dicembre 2010 sullo stato di avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio. (Deliberazione n. 76/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che dettano norme in materia di edilizia scolastica;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che prevede, nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2003, n. 443, la predisposizione - da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - di un «Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici», con particolare riguardo a quelli insistenti nelle zone soggette a rischio sismico, disponendo la sottoposizione di detto Piano a questo Comitato, sentita la Conferenza Unificata;

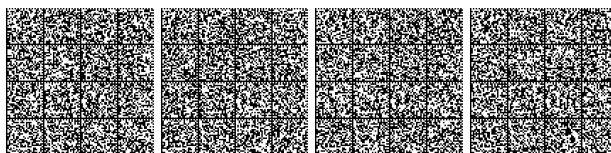
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che - all'art. 3, comma 91 - ha destinato al suddetto Piano un importo non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui alla legge n. 166/2002, che risultavano disponibili alla data del 1° gennaio 2004;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, commi 511 e 512, prevede rispettivamente:

la dotazione, in termini di cassa, di 520 milioni di euro, per l'anno 2007, a favore di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali;

che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del citato Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali.

Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) che all'art. 2, comma 239, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, dispone che, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, siano individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione



degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e in particolare l'art. 30, comma 8, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 102 (G.U. n. 186/2005), con la quale questo Comitato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 21, della legge n. 289/2002 e dell'art. 3, comma 91, della legge n. 350/2003:

ha quantificato in complessivi 43,9 milioni di euro la quota disponibile per il Piano straordinario all'esame, a valere sui limiti di impegno previsti dall'art. 13 della legge n. 166/2002 e s.m.i. e non ancora assegnati al 1° gennaio 2004, al netto della riserva per i beni e le attività culturali di cui all'art. 60, comma 4, della legge n. 289/2002, per un volume di investimenti pari a 474,7 milioni di euro;

ha approvato il 1° Programma stralcio del suddetto Piano, per un costo complessivo di 193,8 milioni di euro in termini di volume di investimenti, corrispondente ad un limite di impegno quindicennale di 17,3 milioni di euro, individuando il soggetto abilitato ad accendere i relativi mutui nel titolare del singolo intervento (Provincia o Comune);

ha invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a relazionare periodicamente sull'attuazione di detto Programma stralcio e a sottoporre a questo Comitato, non appena ultimato l'iter di rito, un altro Programma stralcio, da predisporre, nei limiti del volume di investimenti attivabili al tasso di interesse praticato al momento dalla Cassa depositi e prestiti, con la residua quota di limiti di impegno, pari complessivamente a 26,6 milioni di euro;

Vista l'intesa istituzionale raggiunta, ai sensi del punto 5 della suddetta delibera, dalla Conferenza Unificata nella seduta del 13 ottobre 2005 e visto il relativo documento di attuazione;

Vista la delibera di questo Comitato 2 dicembre 2005, n. 157 (G.U. n. 117/2006), con la quale, anche in relazione ai contenuti della menzionata intesa, sono state apportate alcune modifiche alla delibera n. 102/2004 sopra citata e con la quale in particolare, per quanto concerne i profili regolatori, è stato previsto che le "economie" realizzate nelle varie fasi procedurali restino vincolate alla realizzazione dell'intervento sino al completamento dello stesso e sono state fornite indicazioni sugli adempimenti a carico degli istituti prescelti per il finanziamento dai vari Enti beneficiari;

Vista delibera 17 novembre 2006 n. 143 (G.U. n. 100/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il 2° Programma stralcio di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ha finanziato il Programma medesimo per ulteriori 295,1 milioni di euro in termini di volume di investimento e ha proceduto al definanziamento di alcuni interventi, riprogrammando le relative risorse nell'ambito delle stesse aree originariamente destinatarie dei contributi;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 114 (G.U. n. 110/2009), con la quale questo Comitato:

ha accantonato per la prosecuzione dell'attuazione del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 21 del citato decreto legge n. 185/2008, le seguenti risorse:

una quota di 3 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 60 milioni di euro decorrente dal 2009;

una quota di 7,5 milioni di euro, per 15 anni, a valere sul contributo di 150 milioni di euro decorrente dal 2010;

ha stabilito che la definitiva assegnazione delle suddette quote sarebbe avvenuta sulla base del 3° Programma stralcio, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - avrebbe dovuto sottoporre a questo Comitato;

Viste le delibere 13 maggio 2010, n. 15 (G.U. n. 192/2010), e 5 maggio 2011, n. 46, con le quali questo Comitato ha preso atto delle precedenti Relazioni sullo stato di avanzamento del 1° e del 2° Programma stralcio del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e ha altresì invitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a fornire un quadro complessivo di tutte le iniziative in atto in materia di edilizia scolastica, con riferimento sia ai costi che alle disponibilità esistenti e al relativo stato di attuazione;

Vista la nota 29 aprile 2011, prot. n. 17098, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la «Relazione semestrale sull'avanzamento al 31 dicembre 2010» dei due Programmi stralcio approvati da questo Comitato con le delibere n. 102/2004 e n. 143/2006;



Considerato che il 3° Programma stralcio - già sottoposto all'esame della Conferenza Unificata - in mancanza del relativo parere non è stato ancora sottoposto all'attenzione del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Prende atto

1. della Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2010 del 1° e del 2° Programma stralcio del Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, che in particolare evidenzia:

che, con riferimento al 1° Programma stralcio, risultano non avviati interventi per un valore di 18 milioni di euro, pari all'11 per cento dell'importo complessivo, a causa, soprattutto, di ritardi relativi all'autorizzazione e alla sottoscrizione dei relativi contratti di mutuo previsti dall'art. 1, commi 511 e 512, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007);

che, con riferimento al 2° Programma stralcio, si sono riscontrate situazioni di ritardo del tutto analoghe, con interventi non avviati per un ammontare di 91,2 milioni di euro, pari al 30 per cento dell'importo complessivo del Programma;

che, con riferimento al 3° Programma stralcio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avviato, anche con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un approfondimento finalizzato ad individuare i più corretti strumenti attuativi;

2. che non è stato fornito dalle Amministrazioni competenti un quadro complessivo delle iniziative in atto in materia di edilizia scolastica, incluso il Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico cui questo Comitato ha già assegnato risorse con delibera n. 32/2010, a valere sui fondi riservati a tal fine con delibera n. 3/2009, già richiesto con le sopracitate delibere numeri 15/2010 e 46/2011;

Delibera:

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovranno, in occasione della presentazione a questo Comitato della Relazione semestrale al 30 giugno 2011 sullo stato di avanzamento dei programmi stralcio relativi al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui legge 289/2002, art. 80, comma 21:

fornire, anche con riferimento alle finalità di razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui alla sopracitata legge n. 196/2009, un quadro unitario di tutte le iniziative in atto in materia di edilizia scolastica, con riferimento a costi, disponibilità finanziarie e stato di attuazione, anche amministrativo;

includere in particolare, nel quadro di cui al precedente alinea, anche il Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, a cui questo Comitato ha già assegnato risorse con delibera n. 32/2010, a valere sui fondi riservati a tal fine con delibera n. 3/2009;

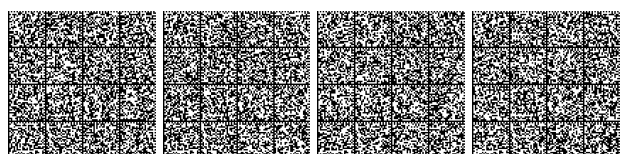
relazionare sulle ulteriori iniziative che si intendono intraprendere per il superamento delle criticità emerse nell'attuazione dei primi due programmi stralcio, come risultano dai dati riportati nella relazione, al fine di conseguire l'obiettivo del completamento dei programmi medesimi, indicando nel contempo i tempi necessari;

referire in merito allo stato della procedura relativa al 3° Programma stralcio, indicando una previsione sui tempi della sottoposizione del Programma a questo Comitato.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario
MICCICHÉ



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diclofenac Ratiopharm» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 125 del 20 ottobre 2011

Medicinale: Diclofenac Ratiopharm.

Confezioni:

029457013 «50 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

029457037 «75 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale da 3 ml.

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH.

Procedura Nazionale con scadenza il 26 ottobre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A14719

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lexotan» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 124 del 18 ottobre 2011

Medicinale: LEXOTAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 022905 057 2,5 mg/ml gocce orali, soluzione flacone con contagocce 20 ml;

A.I.C. n. 022905 119 1,5 mg capsule rigide, 20 capsule;

A.I.C. n. 022905 121 3 mg capsule rigide, 20 capsule;

A.I.C. n. 022905 133 6 mg capsule rigide, 20 capsule;

A.I.C. n. 022905 145 3 mg compresse, 20 compresse;

A.I.C. n. 022905 158 1,5 mg compresse, 20 compresse.

Titolare AIC: ROCHE S.p.A.

Procedura: Nazionale,

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A14720



Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Bacticef» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 122 del 17 ottobre 2011

Medicinale: BACTICEF.

Confezioni:

A.I.C. n. 034616 019 250 mg/5ml granulato per sospensione orale, flacone da 100ml a sospensione ricostituita;

A.I.C. n. 034616 021 500 mg capsule rigide, 8 capsule.

Titolare AIC: MITIM S.R.L.

Procedura: Nazionale,

con scadenza l'11 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A14721

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 novembre 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Per fermare Equitalia - Abrogazione delle norme relative all'indebito guadagno delle società concessionarie dei tributi, da applicare anche ai procedimenti in corso, con l'eliminazione degli oneri accessori, riduzione degli aggravi e la sospensione senza oneri per un anno delle procedure esecutive in essere in seguito alla grave crisi economica».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso l'Onorevole Mauro Pili - Camera dei deputati - Roma, Tel. 06.67608378.

11A14918

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Comunicato relativo al decreto 8 novembre 2011, recante: «Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni, relativi all'emissione del 15 novembre 2011.».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 262 del 10 novembre 2011, riportato sia nel Sommario sia alla pag. 13, deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 366 giorni.»

11A14877

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto relativo alla realizzazione di un banchinamento asservito ad un cantiere di rimessaggio in località Cala Saccaia - Porto di Olbia, presentato dalla Società Nausika S.r.l.

Si determina l'esclusione dalla assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale del Progetto relativo alla realizzazione di un banchinamento asservito ad un cantiere di rimessaggio in località Cala Saccaia - Porto di Olbia presentato dalla Società Nausika S.r.l.

Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A14837

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca di registrazione del presidio medico chirurgico «Facitox»

Con il decreto n. EX DGFDVII/1700 del 17 ottobre 2011 è stata revocata, su rinuncia della ditta, la registrazione del sotto indicato presidio medico chirurgico:

Presidio medico chirurgico: FACITOX.

Registrazione n. 13697.

Motivo della revoca: rinuncia della società Formevet S.r.l. titolare della registrazione.

11A14450



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Seresto 1,25 g + 0,56 g e Seresto 4,50 g + 2,03 g.*Decreto n. 123 del 31 ottobre 2011*

Procedure decentrate n. DE/V/0143/001-002-003-004/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario SERESTO 1,25 g + 0,56 g (collare per gatti, cani ≤ 8 kg e gatti e cani ≤ 8 kg) e SERESTO 4,50 g + 2,03 g, collare per cani ≥ 8 kg.

TITOLARE A.I.C.:

BAYER S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano – Viale Certosa, 130 – codice fiscale n. 05849130157.

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI:

la società KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH nello stabilimento sito in Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel - Germania.

CONFEZIONI AUTORIZZATE E NUMERI DI A.I.C.:

- Collare per gatti – A.I.C. n. 104349016
- Collare per cani ≤ 8 kg – A.I.C. n. 104349028
- Collare per cani ≤ 8 kg e gatti – A.I.C. n. 104349030
- Collare per cani > 8 kg – A.I.C. n. 104349042

COMPOSIZIONE:**SERESTO 1,25 g + 0,56 g (collare per gatti, cani ≤ 8 kg e gatti ,cani ≤ 8 kg)**

Un collare da 38 cm (12,5 g) contiene:

Principi attivi:

Imidacloprid 1,25 g

Flumetrina 0,56 g

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SERESTO 4,50 g + 2,03 g, collare per cani > 8 kg

Un collare da 70 cm (45 g) contiene:

Principi attivi:

Imidacloprid 4,5 g

Flumetrina 2,03 g

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

SPECIE DI DESTINAZIONE:

Gatti, cani ≤ 8 kg, cani > 8 kg

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:**Gatti:**

Per il trattamento e la prevenzione dell'infestazione da pulci (*Ctenocephalides felis*) per 7-8 mesi. L'efficacia contro le pulci inizia immediatamente dopo l'applicazione del collare. Protegge l'ambiente circostante l'animale dallo sviluppo di larve di pulci per 10 settimane. Seresto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP).

Cani:

Per il trattamento e la prevenzione dell'infestazione da pulci (*Ctenocephalides felis*) per 7-8 mesi. L'efficacia contro le pulci inizia immediatamente dopo l'applicazione del collare. Protegge l'ambiente circostante l'animale dallo sviluppo di larve di pulci per 10 settimane. Seresto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP).

Per il trattamento dell'infestazione di pidocchi pungitori/masticatori (*Trichodectes canis*).

VALIDITA':

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

TEMPI DI ATTESA:

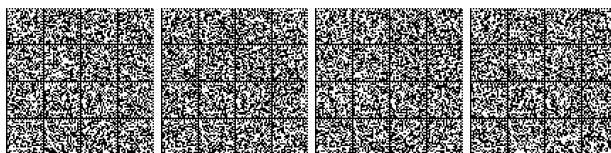
non pertinente

REGIME DI DISPENSAZIONE:

la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

DECORRENZA DI EFFICACIA DEL DECRETO:

efficacia immediata.



Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Ossi 200», «Colistina 12%», «Spiracap», «Istin 12», «Ossitetraciclina 10% Crippsar», «Tylo 200», «Tilosina 20% Crippsar Italia Srl».

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Ossi 200» AIC n. 102810, «Colistina 12%» AIC n. 102552, «Spiracap» AIC n. 103429, «Istin 12» AIC n. 102551, «Ossitetraciclina 10% Crippsar» AIC n. 102811, «Tylo 200» AIC n. 103359, «Tilosina 20% Crippsar Italia Srl» AIC n. 103360, di cui è titolare l'impresa Crippsar Italiana Srl, con sede in via Castellazzo, 7/9 - Cambiago 20040 (Milano), codice fiscale n. 00726430150, sono decadute in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: i medicinali stessi non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14880

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folligon».

Provvedimento n. 232 del 28 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario FOLLIGON

Confezioni:

1 Flacone da 1000 U.I. + Flacone di solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101873026

1 Flacone da 5000 U.I. + Flacone di solvente da 25 ml - A.I.C. n. 101873040

5 Flaconi da 1000 U.I. + 5 Flaconi di solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101873038

5 Flaconi da 5000 U.I. + 5 Flaconi di solvente da 25 ml - A.I.C. n. 101873014

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini 20090 Segrate (Milano) Cod. Fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: attuazione delle modifiche di testo approvate per le quali il titolare dell'A.I.C. non presenta nuove informazioni complementari.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica degli stampati al punto 4.9 dell'SPC e al corrispondente punto del Foglietto illustrativo Posologia e via di somministrazione:

da: «Bovina: 750-2000 U.I. (eventualmente associate a 5 ml di estradiolo benzoato)»

a: «Bovina: 750-2000 U.I. per indurre superovulazione».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14881

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 28 del 7 ottobre 2011

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2009 (prorogato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 fino al 31 dicembre 2011) riguardo alla grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca.

Rende noto:

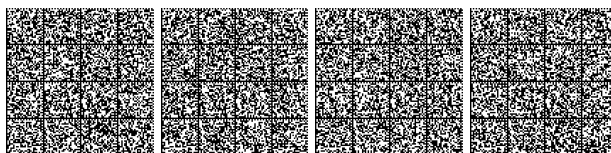
che con propria ordinanza n. 28 del 7 ottobre 2011 ha disposto «ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3800/2009: rimborso spese in favore del comune di Viareggio»;

che l'ordinanza è disponibile nel sito web <http://web.rete.toscana.it/attinew/> della Regione Toscana, sotto il link «atti del Presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 9 novembre 2011 - parte prima.

11A14838

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

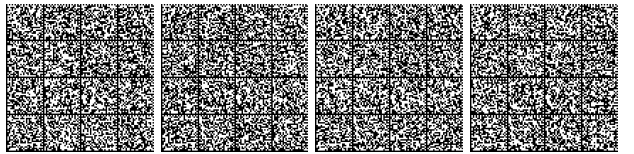
DELIA CHIARA, *vice redattore*



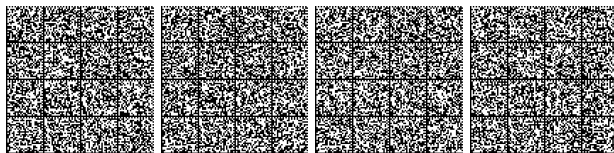
pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

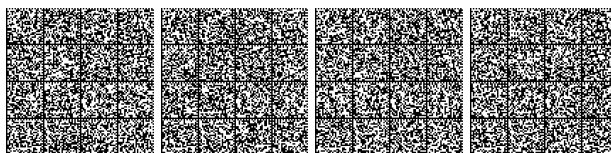
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

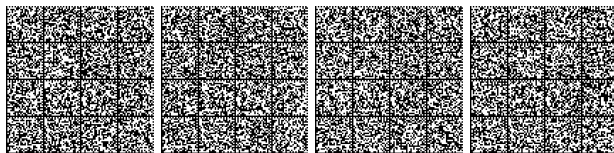
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*

(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **297,46**
- semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*

(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **85,71**
- semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

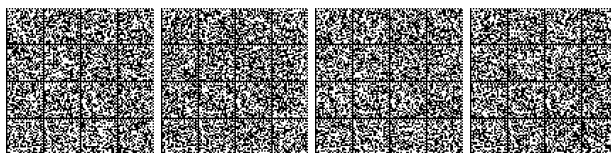
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

